



CITTÁ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTE/I DEL TERZO SETTORE INTERESSATO/I ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017 S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE (PROGETTO SAI PROG-549-PR-4), TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028, FINANZIATO DAL MINISTERO DELL' INTERNO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL' ASILO.

Art. 1_OGGETTO

Il fenomeno dei flussi migratori da Paesi che non fanno parte dell' Unione europea rappresenta per i diversi livelli di governo un fenomeno strutturale da gestire, che a causa di fattori globali di carattere socio-economico diventa sempre più complesso.

Il Comune di Malnate ed i Comuni di Samarate e Venegono Inferiore prendono atto della presenza di una popolazione straniera presente sui propri territori, che fa parte del tessuto sociale, culturale ed economico e per questo motivo, già da tempo, hanno promosso politiche finalizzate a realizzare un' accoglienza diffusa, orientata all' integrazione ed all' autonomia, in linea con gli orientamenti regionali e nazionali in materia di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri.

Il riferimento normativo, a livello statale, per le politiche suindicate è la Legge n. 173 del 18 dicembre 2020 che disciplina il **Sistema di Accoglienza ed Integrazione** (Progetto SAI). Tale norma prevede l' accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. Inoltre, possono essere accolti i titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale; per casi speciali come vittime di sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica, titolari di protezione sociale e umanitari in regime transitorio; le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile ed i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

Il Sistema di Accoglienza ed Integrazione appena descritto si articola su due livelli di servizi di accoglienza. Al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale mentre al secondo livello, finalizzato all' integrazione, accedono tutte le altre categorie sopracitate.

Tale sistema, secondo una logica di *governance multilivello*, prevede che la rete degli enti locali, collaborando prevalentemente con enti del terzo settore, accedendo alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell' asilo, realizzi i progetti di accoglienza integrata. Questi sono finalizzati alla costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico assicurando: casa, lavoro, salute, istruzione, accompagnamento, assistenza, tutela delle vulnerabilità.

Il fine ultimo che si intende raggiungere è quello di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di ri-conquista della propria autonomia utilizzando le risorse pubbliche e cogliendo eventuali opportunità derivanti da finanziamenti aggiuntivi, a cui accedere attraverso bandi, per ampliare le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto.

Il Progetto Sai, con Codice Ministeriale PROG-549-PR-3, di cui il Comune di Malnate, è Ente locale Titolare, mentre i Comuni di Samarate e Venegono Inferiore, Enti locali partner, è stato autorizzato per il triennio 2023-2025, per 30 posti della categoria ordinari.

I posti totali attualmente occupati da nuclei familiari ed uomini singoli sono 25.

I Comuni del Progetto, con Deliberazioni di Giunta Comunale hanno approvato la presentazione della domanda di prosecuzione del Progetto SAI scaduto il 31.12.2025, per il triennio 2026-2028.

Il Comune di Malnate con D.G.C. n. 98 del 10.07.2025.

Il Comune di Samarate con D.G.C. n. 89 del 07.07.2025.

Il Comune di Venegono Inferiore con D.G.C. n. 60 del 09.07.2025.

Il Comune di Malnate, in quanto Ente Titolare del Progetto, ha presentato, in data 21.07.2025, la domanda di prosecuzione del Progetto SAI Categoria Ordinari per il triennio 2026–2028 sul Portale FNAsilo per n. 30 posti, accolta e finanziata.

Ad oggi la rete di accoglienza SAI sul territorio dei Comuni di Malnate, Samarate e Venegono Inferiore è coordinata dai Servizi Sociali dei Comuni.

Ciò premesso e considerato, è indetto il presente **avviso ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'avvio di un percorso di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per individuare un Ente del Terzo Settore con cui realizzare il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti per il triennio di prosecuzione 2026-2028, accolto e finanziato con DM 53671 del 03.12.2025 dal Ministero dell' Interno Dipartimento per le Libertà civili e Immigrazione**, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Per l' attuazione del Progetto sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, sulla base della valutazione della proposta progettuale presentata, con i criteri di seguito specificati.

L' avvio della procedura non impegna l' Amministrazione Comunale, la quale può decidere di non procedere o modificare quanto in oggetto e coloro che hanno inviato manifestazione di interesse non possono avanzare nessuna pretesa.

Lo svolgimento della procedura non avrà nessun onere per l' Amministrazione Comunale.

L' Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità:

- in relazione alla partecipazione al procedimento;
- in relazione alla documentazione che potrebbe essere prodotta.

Per i partecipanti non è previsto nessun compenso o rimborso.

Art. 2_FONTI NORMATIVE

- l'Art. 118 comma 4 della Costituzione;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 rubricata *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- l'art. 3 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
- l'art. 119 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 s.m.i. rubricata *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* ;
- il DPCM 30 marzo 2001 rubricato *“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”* ;
- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) ed in particolare l'art. 55 che disciplina il coinvolgimento degli enti del terzo settore;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 rubricato *“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”*;
- l' art. 6 e gli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il Documento unico di programmazione 2026-2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 29.09.2025;
- la Legge n. 189/2002 rubricata "*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*" che ha istituzionalizzato le forme di accoglienza organizzata, prevedendo la costituzione del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (**SPRAR**);
- la Legge n. 132/2018 rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*" che ha rinominato lo SPRAR in **SIPROIMI** - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019 rubricato "*Modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*" e s.m.i. e le Linee Guida allegate che devono considerarsi integralmente richiamate;
- la Legge 173/2020, modificata dalla L 50/2023 e s.m.i., rubricata "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*" che ha rinominato il SIPROIMI in **SAI** – Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" s.m.i.;
- Il Codice di Comportamento del personale del Comune di Malnate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 13.12.2013 s.m.i.;
- la Legge 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia antimafia", normativa che introduce l' obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, e le Linee Guida ANAC in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 2.1_MANUALI

Gli interventi e le attività per la realizzazione del Progetto dovranno seguire le istruzioni contenute nel:

- manuale unico di rendicontazione 2025 s.m.i.;
- manuale operativo per l' attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale 2021, s.m.i..

Art. 3_TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA

Accoglienza di carattere ordinario nel Sistema di Accoglienza ed Immigrazione del Ministero dell' Interno, Dipartimento per le Libertà civili e Immigrazione, secondo la normativa vigente in materia, per i soggetti che **non** rientrano nelle categorie:

- minori stranieri non accompagnati;
- beneficiari con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale o psicologico.

Art. 4_FINALITÀ DELL' ACCOGLIENZA

I progetti, presentati dagli Enti Locali, sono diretti a realizzare servizi di accoglienza integrata con il fine di favorire l' autonomia, l' integrazione e l' inclusione sociale dei nuclei familiari e singoli accolti.

Per il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti per il triennio di prosecuzione 2026-2028, il numero di posti di accoglienza potrebbe variare nel periodo di co-progettazione per ampliamenti o riduzioni disposti dal Ministero dell' Interno.

L' art. 4. delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 definisce l' accoglienza integrata, che comporta la presa in carico dei beneficiari singoli o con il rispettivo nucleo familiare, e servizi minimi da garantire come di seguito specificati:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione.

Art. 5_STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture utilizzate per l' accoglienza devono avere i requisiti stabiliti dal Capo IV del DM 18.11.2019 richiamato nelle fonti normative.

In particolare dovranno essere:

- a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) immediatamente e pienamente fruibili;

- c) ubicate nel territorio dell' ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto;
- d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) non previsto nel presente avviso (relativo all' accoglienza di minori stranieri non accompagnati);
- h) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- i) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- j) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- k) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- l) destinate esclusivamente al progetto, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.

I proprietari delle strutture di accoglienza non devono aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e non devono trovarsi in nessuna altra situazione ostativa all' instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 6_SOGGETTI DELLA CO-PROGETTAZIONE

Nella co-progettazione i soggetti sono:

- l' Ente locale capofila, titolare del Progetto;
- gli Enti locali partner;
- l' Ente attuatore.

Art. 6.1_COMPETENZE DEI SOGGETTI DELLA CO-PROGETTAZIONE

L' Ente titolare del Progetto:

- si occupa della gestione amministrativo-contabile relativa ai beneficiari del Progetto accolti in strutture che si trovano nel proprio territorio;
- gestisce le relazioni in ambito amministrativo e contabile con il Ministero dell' Interno ed il Servizio Centrale in tutte le fasi del Progetto.

Gli Enti locali partner si occupano della gestione amministrativo-contabile relativa ai beneficiari del Progetto accolti in strutture che si trovano nei loro territori.

L' Ente attuatore:

- deve possedere un' esperienza almeno triennale e consecutiva nell' ultimo quinquennio nell' accoglienza degli stranieri;
- si occupa dell' accoglienza integrata che comporta la presa in carico dei beneficiari singoli o con il rispettivo nucleo familiare e la realizzazione dei servizi minimi da garantire come specificati dall' art. 4 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 richiamato nelle fonti normative;
- collabora con l' Ente titolare del Progetto alla gestione della Banca Dati SAI ed all' esecuzione degli adempimenti necessari per la gestione del Progetto, come indicati nei manuali Sai, richiamati all' art. 2.1 del presente avviso;
- ottempera a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro, salute, sicurezza sul lavoro;
- provvede al pagamento di tutti gli oneri contributivi ed ogni altro onere accessorio;
- assicura il personale dipendente e/o incaricato ed i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all' espletamento delle attività necessarie per la realizzazione del progetto e per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO), esonerando gli enti locali, titolare e partner, da ogni responsabilità;
- garantisce che il trattamento dei dati personali dei beneficiari del Progetto avvenga in osservanza al Regolamento europeo n. 679/2016 e s.m.i..

I soggetti della co-progettazione collaborano nella definizione ed attivazione degli interventi e si impegnano a monitorare regolarmente l' andamento del Progetto.

Art. 7_DURATA

Il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti, ha una durata di tre anni con decorrenza 2026 – 2028, salvo diverse comunicazioni da parte del Ministero dell' Interno.

La co-progettazione, oggetto del presente avviso, ha durata 01.04.2026 - 31.12.2028.

L' Ente locale titolare del Progetto e gli Enti locali partner si riservano la facoltà di prolungare la durata della co-progettazione per la realizzazione di un ulteriore Progetto, successivo a quello sopraccitato, di durata triennale, al verificarsi di due condizioni:

- finanziamento del Progetto da parte del Ministero dell' Interno;
- ottemperanza di tutti gli obblighi da parte dell' Ente attuatore nella realizzazione degli interventi previsti per il Progetto SAI PROG-549-PR-4.

Art. 8_RISORSE ECONOMICHE

Gli enti locali per la realizzazione dei Progetti di accoglienza presentano al Ministero dell' Interno le domande di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell' asilo.

Il Progetto SAI PROG-549-PR-4, categoria ordinari per 30 posti, per il quale è stata presentata domanda di prosecuzione al Ministero dell' Interno in data 21.07.2025, è stato attivato con il

finanziamento da parte del Ministero dell' Interno per la categoria ordinari per 30 posti con DM 53671 del 03.12.2025 per € 481.201,69 per ogni anno del Progetto 2026-2027-2028, suddivisi come specificato nel Piano Finanziario Preventivo.

Per l' anno 2026 dall' importo finanziato dal Ministero bisogna sottrarre una quota pari a 3/12, in quanto il primo trimestre 2026 è stato affidato in proroga all' Ente Attuatore che ha gestito il Progetto durante il triennio 2023/2025.

Nell' ambito del Progetto SAI l' Ente locale titolare del Progetto intende gestire una parte delle risorse per i costi connessi all' espletamento delle procedure di affidamento, voce B6 PFP, pari ad € 9.636,00 per ciascuna annualità del Progetto.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall' art. 12 della L. 241/1990 ai sensi del DM 72/2021 e pertanto saranno erogati a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e giustificati con relativa documentazione.

L' importo disponibile per la realizzazione del Progetto potrebbe variare sulla base delle somme effettive erogate dal Ministero in caso di rimodulazione della progettualità, in aumento in caso di ampliamento dei posti, in diminuzione in caso di riduzione dei posti; in tali casi i soggetti della co-progettazione possono solo prenderne atto e non potranno vantare pretese o diritti nei confronti dell' Ente locale titolare del Progetto e degli Enti locali partner.

Il finanziamento è corrisposto annualmente con le modalità indicate nell' art. 28 del DM 18.11.2019 richiamato nelle fonti normative.

I finanziamenti ministeriali verranno erogati all' Ente attuatore secondo le modalità di seguito indicate:

- con cadenza semestrale, dopo l' emissione di fattura elettronica fuori campo IVA che dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013 e nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., di importo pari al 50% dell' importo contrattuale annuale, suddiviso in 12 mensilità e rapportato al semestre di riferimento;
- il conguaglio finale verrà effettuato entro 30 giorni dalla rendicontazione finale, che dovrà essere corredata di tutta la documentazione giustificativa; nel caso in cui il conguaglio risulti positivo si procederà a corrispondere il saldo dovuto; nel caso in cui il conguaglio risulti negativo non sarà corrisposto alcun saldo e se ciò non fosse sufficiente non si procederà con erogazioni successive; nel caso in cui il conguaglio negativo sia relativo all' ultimo anno del triennio si procederà a richiedere il rimborso delle somme erogate e non dovute.

Nel quadro economico del Progetto è previsto che l' Ente attuatore, in quanto soggetto attivo della co-progettazione, metta a disposizione risorse proprie che possono essere:

- strumentali, a titolo esemplificativo si indicano strutture e attrezzature;
- umane;
- eventualmente anche finanziarie.

Ai sensi dell' art. 18, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i. "la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo Settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell' amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione", tali oneri sono ricompresi nel finanziamento sopracitato.

Art. 9_MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il Comune di Malnate, in qualità di titolare del finanziamento, è tenuto al monitoraggio ed al controllo sull'attuazione dei progetti, affinché essi siano realizzati ai sensi delle Linee guida e dei manuali sopraindicati.

L'Ente attuatore si impegna a collaborare con l'Ente locale per realizzare quanto previsto dall'art. 42 del DM 18.11.2019 e s.m.i.

Art. 10_SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

I soggetti che possono partecipare alla procedura, oggetto del presente avviso pubblico, sono gli ETS definiti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs 117/2017 *“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.

Gli ETS possono partecipare in forma singola oppure associata.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti **requisiti di ordine generale**:

- iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) disciplinata dal titolo VI del D. Lgs 117/2017 s.m.i. e dalle norme relative alle procedure operative;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 D.Lgs. n 36 del 2023 s.m.i.;
- non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 s.m.i.;
- che tra le finalità dell'impresa sociale/cooperativa sociale sia prevista l'attività oggetto della presente co-progettazione;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o non aver conferito incarichi ad ex-dipendenti del Comune di Malnate, di Samarate e di Venegono Inferiore che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso per conto delle Amministrazioni comunali nei tre anni antecedenti alla data di indizione della presente procedura, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

In caso di partecipazione degli ETS in forma associata i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun ente.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti **requisiti di ordine speciale**:

- un'esperienza almeno triennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri;
- aver svolto servizi analoghi per un fatturato complessivo pari ad € 600.000,00 nell'ultimo triennio, anni 2023-2024-2025;

- personale adeguato per realizzare l' accoglienza integrata e garantire i servizi minimi come previsti dalle linee guida del D.M. SAI del 18.11.2019, come descritto nell' Allegato C.1;
- la disponibilità delle strutture di accoglienza, come specificato dall' art. 5 del presente avviso, come descritte nell' Allegato C.2;
- avere una sede operativa nell' ambito territoriale di realizzazione del Progetto oppure provvedere ad aprirne una nel caso in cui l' ETS diventi l'Ente attuatore del Progetto in oggetto.

In caso di partecipazione degli ETS in forma associata i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti cumulativamente dall' ente in forma associata, ad eccezione del primo requisito di ordine speciale che deve essere posseduto da ciascun ente.

I requisiti dovranno essere posseduti per l' intera durata della co-progettazione.

ART. 11_IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

L' Ente locale titolare del Progetto provvederà a verificare l' idoneità tecnico-professionale dell' Ente attuatore. A tal fine l' Ente attuatore dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all' art. 17 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008.

ART. 12_COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI ED INFORTUNI

L' Ente attuatore è responsabile per eventuali danni causati agli Enti locali, titolare e associati, del progetto e/o a terzi, compresi gli utenti, derivanti direttamente o indirettamente dall' espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti degli Enti locali alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

Entro la data fissata per l'inizio del Servizio, l' Ente attuatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l' Ente locale titolare e gli Enti locali associati del progetto da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:

- a) avere durata non inferiore a quella del contratto cui essa è riferita;
- b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- c) avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

Qualora l' Ente attuatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per ogni sinistro, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto della presente procedura, per tutta la durata del co-progettazione.

Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l' Ente attuatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente avviso è riferito, lasciando indenni gli Enti locali. L' Ente attuatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell' attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

E' pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.

Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell' Ente attuatore.

In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'Ente attuatore deve presentare all'Ente locale titolare del Progetto attestazione di pagamento della rata del premio entro 7 giorni dalla scadenza della stessa. L'Ente attuatore dovrà osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie e Responsabilità Civile per gli infortuni per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati ai beneficiari durante l'espletamento delle attività oggetto della co-progettazione, anche nei confronti di terzi, esonerando gli Enti locali, soggetti della co-progettazione, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell'attività di cui all'oggetto.

Art. 13_ TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza di partecipazione, munita della necessaria documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre **le ore 12.00 del 16 marzo 2026** all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Comune di Malnate: comune.malnate@legalmail.it

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna domanda pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al partecipante, o in modalità diverse da quelle previste dal presente avviso. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta comporta irricevibilità della domanda e la non ammissibilità alla procedura di selezione.

All'istanza di partecipazione, Allegato A, dovrà essere allegata la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti resa in conformità all'Allegato B, datata e sottoscritta;
- la proposta progettuale in conformità all'Allegato C, redatta in max 10 fasciate formato A4, escluse copertine ed indici, carattere di scrittura non inferiore ad 11, datata e sottoscritta;
- i dati relativi al personale impiegato in conformità all'Allegato C.1, datati e sottoscritti;
- i dati relativi alle strutture di accoglienza in conformità all'Allegato C.2, datati e sottoscritti;
- il Piano Finanziario Preventivo relativo alla proposta progettuale in conformità all'Allegato D, datato e sottoscritto;
- lo statuto e/o atto costitutivo da cui si evinca l'attività di interesse sociale che costituisce l'oggetto sociale.

Art. 14_ CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione si concluderà con la valutazione delle domande pervenute e con l'assegnazione di un punteggio, da parte di apposita commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine, che dovrà essere minimo 70/100, a tutela dell'interesse generale che si intende realizzare con la co-progettazione in oggetto, articolato secondo i criteri di valutazione definiti nell'Allegato C.

Art. 15_ CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli Enti locali, titolare e partner, e l'Ente attuatore, che avrà presentato la proposta valutata con il punteggio più alto, sarà stipulata una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, che disciplinerà l'oggetto, la durata, l'importo, gli impegni delle parti, la modalità

di erogazione del contributo, le assicurazioni, le revoche del contributo per il rimborso delle spese a fronte di irregolarità o inadempimenti, il monitoraggio e la rendicontazione.

Art. 16_RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1.456 del Codice Civile, gli Enti locali hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall' ETS, in forma singola o associata.

Inoltre si può risolvere la presente:

- qualora l' ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- qualora l' ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 17_CONTROVERSIE

I rapporti tra gli Enti locali e l' ETS, in forma singola o associata, si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art.1.175 del c.c.), buona fede (art. 1.337 e 1.366 del c.c.).

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordi tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

Art. 18_RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, gli Enti locali e l' ETS, in forma singola o associata, rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno automatica applicazione, senza necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 19_SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente, se dovute, sono a carico dell' ETS, in forma singola o associata.

Gli enti locali e l' ETS, in forma singola o associata, provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986).

Art. 20_COMUNICAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso dovranno essere indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.malnate@legalmail.it.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Enza Calcagno, Responsabile Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate.

Per informazioni telefonare ai numeri 0332.275269 – 289, oppure scrivere al seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.malnate.va.it

I dati contenuti nel presente avviso saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per l'esecuzione del rapporto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune www.comune.malnate.va.it nella sezione Novità e nel sito tematico Albo Pretorio.

Articolo 21_INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi alla procedura oggetto del presente avviso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni necessarie per l'espletamento della presente procedura.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Articolo 22_RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

L'Ente locale, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'Ente attuatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione di "Responsabile esterno" è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione l'Ente attuatore:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto della co-progettazione sono dati personali, come tali soggetti all' applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull' operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all' incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l' accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all' applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all' Ente attuatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell' espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l' attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati, da parte dell' Ente attuatore, in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l' espletamento dell' attività oggetto della co-progettazione.

Articolo 23_OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti della presente procedura si applicano le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Enza Calcagno

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005